

- (3) L'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 stabilisce il termine per la modifica della domanda unica o della domanda di pagamento. L'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento stabilisce i casi in cui non è più possibile modificare la domanda unica o la domanda di pagamento. Queste disposizioni non si applicano ai beneficiari soggetti a controlli tramite monitoraggio, a causa delle particolarità di questo tipo di controlli. È pertanto opportuno chiarire in quali casi tali beneficiari possono apportare modifiche. È inoltre opportuno consentire alle autorità competenti di stabilire la data per la comunicazione di tali modifiche a livello del regime di aiuto, della misura di sostegno o del tipo di intervento controllati tramite monitoraggio.
- (4) Gli Stati membri possono scegliere di effettuare controlli tramite monitoraggio per determinati regimi di aiuto, determinate misure di sostegno, determinati tipi di intervento o determinati criteri e norme di condizionalità, mantenendo nel contempo i controlli in loco a campione per altri regimi, misure, tipi di intervento o criteri e norme. Ciò può portare a situazioni in cui i controlli tramite monitoraggio evidenziano risultanze utili a determinare la conformità alle norme dei regimi, delle misure, dei tipi di intervento o dei criteri e delle norme di condizionalità soggetti ai controlli a campione. È pertanto opportuno introdurre disposizioni su come tenere conto di tali risultanze.
- (5) Si dovrebbe chiarire che l'obbligo di comunicazione incrociata di cui all'articolo 27 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 si applica anche ai criteri e alle norme di condizionalità. L'articolo 27 dovrebbe quindi essere modificato di conseguenza.
- (6) L'articolo 38 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 riguarda la misurazione della superficie. Tuttavia, il paragrafo 1 fa riferimento alla possibilità di limitare i controlli di ammissibilità e la misurazione della superficie a un campione casuale costituito da almeno il 50 % delle parcelle agricole per le quali è stata presentata una domanda di aiuto o una domanda di pagamento. A fini di chiarezza, le disposizioni relative alla verifica delle condizioni di ammissibilità dovrebbero essere soppresse dall'articolo 38 e inserite nell'articolo 39.
- (7) Gli Stati membri possono scegliere di effettuare controlli tramite monitoraggio per determinati regimi di aiuto, misure di sostegno o tipi di intervento in conformità dell'articolo 40 bis del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, mantenendo nel contempo per altri regimi, misure o interventi i controlli in loco a campione che includono la misurazione della superficie di cui all'articolo 38. Ciò può portare a situazioni in cui la parcella agricola misurata in conformità del controllo in loco a campione è diversa dalla superficie stabilita come base per il calcolo dell'aiuto o del sostegno nei controlli effettuati tramite monitoraggio. L'articolo 38 del regolamento (UE) n. 809/2014 dovrebbe pertanto chiarire quale superficie prevale in questi casi.
- (8) Tutte le parcelle agricole dichiarate da un beneficiario e scelte per un controllo in loco devono essere misurate conformemente all'articolo 38 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 e le loro condizioni di ammissibilità verificate in conformità dell'articolo 39 dello stesso regolamento. Rientrano in questa fattispecie le parcelle agricole di prati permanenti o pascoli permanenti di grandi dimensioni usati in comune da più beneficiari, che possono comportare un ingente carico di lavoro per le autorità competenti. Al fine di contenere il carico di lavoro mantenendo nel contempo un livello adeguato di tutela dei fondi dell'Unione, è opportuno prevedere la possibilità di sostituire le misurazioni e i controlli dei criteri di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi con controlli basati sulle ortomimmagini utilizzate per gli aggiornamenti periodici del sistema di identificazione delle parcelle agricole e stabilire le condizioni alle quali le autorità competenti possono avvalersi di tale possibilità.
- (9) Quando la verifica dell'ammissibilità delle parcelle agricole durante i controlli in loco delle misure di sviluppo rurale si limita a un campione casuale costituito da almeno il 50 % delle parcelle agricole per le quali è stata presentata una domanda di pagamento, è possibile che alcuni criteri di ammissibilità, impegni e altri obblighi non siano controllati adeguatamente. È pertanto opportuno prevedere, all'articolo 39 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, la selezione di un campione supplementare basato sul rischio che consenta di verificare tali criteri di ammissibilità, impegni o altri obblighi.
- (10) Uno degli obiettivi principali dei controlli tramite monitoraggio è quello di aiutare i beneficiari a soddisfare i criteri di ammissibilità, gli impegni e gli altri obblighi e consentire loro di porre rimedio ai problemi emersi. A tal fine è importante chiarire l'obbligo in capo alle autorità competenti di comunicare con i beneficiari in modo tempestivo, in particolare con riguardo alle segnalazioni e ai risultati provvisori dell'analisi automatizzata di una serie cronologica di dati satellitari. L'articolo 40 bis, paragrafo 1, primo comma, lettera d), del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 dovrebbe pertanto stabilire i principi di base della comunicazione, da parte delle autorità competenti, dei risultati provvisori dei controlli tramite monitoraggio.

